

## **14. Benessere degli animali**

### **Base giuridica**

Articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo XX del Regolamento (UE) n. XXX/2014 Atto Delegato .....

Articolo XX del Regolamento (UE) n. XXX/2014 di Esecuzione .....

### **Descrizione generale della misura, compresa la logica di intervento ed il contributo alle Focus Area e agli obiettivi trasversali**

Le frequenti emergenze alimentari degli ultimi anni (BSE, contaminazione da diossine degli alimenti, condizioni d'allevamento estreme), hanno posto all'attenzione dell'opinione pubblica la necessità della riesame delle norme legate alla produzione di alimenti.

Di conseguenza la Commissione Europea nell'ultimo decennio, ha avviato una profonda revisione della normativa sulla sicurezza alimentare ed un potenziamento della normativa a difesa dell'ambiente ed a tutela dei consumatori. Negli ultimi anni, infatti, è sempre più evidente la forte spinta esercitata dall'Unione Europea per focalizzare l'attenzione nei confronti delle autorità scientifiche, di governo, delle rappresentanze degli operatori del settore agroalimentare e dei consumatori sul tema del benessere animale.

Questa Misura intende, così, rispondere prioritariamente ad una domanda di ordine generale proveniente dalle istituzioni comunitarie, i cui obiettivi si sostanziano nell'introduzione di indicatori standardizzati del benessere degli animali e nel sostegno ad attività di sensibilizzazione e informazione rivolte ad allevatori, commercianti e grande pubblico.

La normativa impone le condizioni minime di benessere che devono essere rispettate ma, al fine di garantire maggiormente i consumatori è indispensabile che gli animali da reddito, allevati per produrre alimenti, possano avere garantite le condizioni di benessere ottimali.

Animali allevati nel rispetto delle basilari regole di benessere forniscono sicuramente alimenti più sani ma impongono, altresì, anche investimenti per adeguamenti strutturali, maggiore impegno e attenzione nella gestione.

Pertanto, per gli allevatori che volontariamente realizzeranno interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali è necessario prevedere un adeguato sostegno.

La Misura intende promuovere l'adesione ad azioni manageriali in grado di incrementare significativamente il benessere psicofisico degli animali, individuando specifici ed oggettivi interventi zootecnici di riscontro.

I pagamenti per il benessere degli animali sono concessi per incoraggiare gli agricoltori ad adottare elevati *standard* per gli animali di allevamento, andando oltre i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del Titolo VI, capo I del Regolamento (UE) 1306/2013. La Misura premia gli allevatori che si impegnano a superare le norme minime prescritte dalla normativa vigente e sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi.

Gli interventi previsti costituiscono anche una risposta alle diverse criticità riscontrate nel settore zootecnico a causa delle difficoltà di adeguamento degli allevamenti specializzati alle norme relative al benessere degli animali, con particolare riferimento al costo del *management* aziendale

(maggior tempo e attenzione dedicati alle operazioni) ed alla necessità di definire procedure omogenee ed oggettive che permettano di coinvolgere il personale addetto nel processo di adattamento, di acquisizione e trasferimento del *know-how*.

La propensione degli allevatori ad adottare sistemi di allevamento sempre più attenti e rispettosi della vita degli animali potrà tradursi con effetti positivi, oltre che sulle diverse specie allevate, anche sull'ambiente.

### **La misura contribuisce in via prioritaria alle seguenti focus area:**

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della Priorità 3 ed in particolare della seguente FA:

- **Focus Area 3A:** migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. Allevare animali nel rispetto delle basilari regole di benessere consente il conseguimento di alimenti più sani e di elevata qualità.

### **Contributo agli obiettivi trasversali**

La misura contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'**innovazione**, con il sostegno all'introduzione di nuovi metodi di allevamento del bestiame.

La misura contribuisce in modo diretto anche all'obiettivo trasversale **ambiente**: la tutela della salute degli animali può determinare, infatti, ricadute positive sul miglioramento degli aspetti igienico-sanitari degli allevamenti, concorrendo così all'obiettivo generale della gestione sostenibile delle attività agricole.

Obiettivo trasversale **mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi**: il miglioramento del quadro generale di allevamento potrà determinare, anche a fronte di un incremento delle performance animali, l'avvio di un graduale processo di estensivizzazione, per unità di superficie aziendale, del numero di animali allevati (a parità di produzione lorda totale aziendale), con beneficio, quindi, anche in termini di protezione del suolo e delle acque.

### **Campo di applicazione, livello del sostegno ed altre informazioni (ripartiti per sottomisure e tipo di operazioni)**

#### **Sottomisura 14.1 - Pagamenti per il benessere degli animali**

#### **Operazione 14.1.A - Pagamenti per il benessere degli animali**

#### **Descrizione delle operazioni**

Realizzazione e diffusione di tecniche di allevamento che migliorano il benessere degli animali al di là di quelle che sono le condizioni minime previste dalla normativa vigente (nazionale e comunitaria) e dal regime di condizionalità. L'obiettivo specifico della Misura è migliorare le condizioni di benessere negli allevamenti attraverso l'adesione a comportamenti che abbiano una influenza significativa sul benessere degli animali. Gli impegni che l'allevatore assume con questa

Misura avranno l'effetto di ridurre in maniera effettiva e stabile le condizioni di allevamento che possono determinare stress degli animali e il rischio di insorgenza e permanenza di patologie.

Si prevede di migliorare le condizioni di benessere animale attraverso impegni che ricadono nelle successive 4 azioni, che comprendono le tematiche più rilevanti per il benessere animale negli allevamenti di specie, da latte e carne, bovina ed ovina:

1. acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale;
2. ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;
3. consentire l'accesso all'aperto;
4. uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione.

Si riporta la descrizione della tipologia di operazione per ciascuna delle specie ammissibili:

### **Bovino da carne**

#### **Azione 1) Acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale.**

- strutture di alimentazione (poste in mangiatoia) commisurate al numero ed alla categoria degli animali allevati e per zona di allevamento (corsie di alimentazione, paddock, pascoli) che consentano un accesso contemporaneo degli animali all'alimentazione eliminando fenomeni di competizione tra i diversi individui;
- impianti di abbeverata degli animali di tipo a vasca per l'intero allevamento;
- presenza di un adeguato piano di razionamento che preveda la formulazione della razione, delle tecniche, delle attrezzature e dei tempi di distribuzione degli alimenti, in modo da renderla più vicina ai fabbisogni naturali dell'animale.

#### **Azione 2) Ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.**

- disponibilità, per gli animali tenuti all'aperto, di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura, ecc.);
- superfici a disposizione, interne ed esterne (paddock), commisurate al numero ed alla categoria degli animali allevati e per zona di allevamento (corsie di alimentazione, paddock, pascoli) che consentano la stabulazione contemporanea degli animali eliminando fenomeni di competizione tra i diversi individui;
- miglioramento dei sistemi di allontanamento dei liquami;
- dotazione di apposite aree o locali dedicati all'isolamento di animali malati dotate di impianti e dimensionati al numero di animali;
- dotazione di sistemi per la gestione dei capi oggetto di trattamenti di profilassi e cura.

#### **Azione 3) Consentire l'accesso all'aperto**

- disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 190 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- programma di turnazione dei pascoli.
- separazione delle categorie delle primipare dalle pluripare.

#### **Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione**

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001.

### **Bovino da latte**

#### **Azione 1) Acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale.**

- strutture di alimentazione (poste in mangiatoia) commisurate al numero ed alla categoria degli animali allevati e per zona di allevamento (corsie di alimentazione, paddock, pascoli) che consentano un accesso contemporaneo degli animali all'alimentazione eliminando fenomeni di competizione tra i diversi individui;
- impianti di abbeverata degli animali di tipo a vasca per l'intero allevamento;
- presenza di un adeguato piano di razionamento che preveda la formulazione della razione, delle tecniche, delle attrezzature e dei tempi di distribuzione degli alimenti, in modo da renderla più vicina ai fabbisogni naturali dell'animale.

#### **Azione 2) Ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.**

- disponibilità, per gli animali tenuti all'aperto, di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura, ecc.);
- superfici a disposizione, interne ed esterne (paddock), commisurate al numero ed alla categoria degli animali allevati e per zona di allevamento (corsie di alimentazione, paddock, pascoli) che consentano la stabulazione contemporanea degli animali eliminando fenomeni di competizione tra i diversi individui;
- miglioramento dei sistemi di allontanamento dei liquami;
- dotazione di apposite aree o locali dedicati all'isolamento di animali malati dotate di impianti e dimensionati al numero di animali;
- dotazione di sistemi per la gestione dei capi oggetto di trattamenti di profilassi e cura.

#### **Azione 3) Consentire l'accesso all'aperto**

- disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 30 giorni/anno anche non continuativi per le vacche in asciutta, per almeno 260 giorni/anno per le manze da rimonta e per almeno 160 giorni/anno per le altre categorie;
- effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;

- separazione delle categorie delle primipare dalle pluripare.

#### **Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione**

- Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001.

### **Ovino da carne**

#### **Azione 1) Acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale.**

- strutture di alimentazione (poste autocatturanti) commisurate al numero ed alla categoria degli animali allevati che consentano una differenziazione dell'alimentazione tra le diverse categorie;
- impianti di abbeverata degli animali di tipo a vasca per l'intero allevamento;
- presenza di un adeguato piano di razionamento che preveda la formulazione della razione, delle tecniche, delle attrezzature e dei tempi di distribuzione degli alimenti, in modo da renderla più vicina ai fabbisogni naturali dell'animale.

#### **Azione 2) Ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.**

- disponibilità, per gli animali tenuti all'aperto, di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura, ecc.);
- superfici a disposizione, interne ed esterne (paddock), commisurate al numero ed alla categoria degli animali allevati e per zona di allevamento (corsie di alimentazione, paddock, pascoli) che consentano la stabulazione contemporanea degli animali eliminando fenomeni di competizione tra i diversi individui;
- ricambio della lettiera almeno tre volte l'anno;
- dotazione di apposite aree o locali dedicati all'isolamento di animali malati dotate di impianti e dimensionati al numero di animali;
- dotazione di sistemi per la gestione dei capi oggetto di trattamenti di profilassi e cura.

#### **Azione 3) Consentire l'accesso all'aperto**

- disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- programma di turnazione dei pascoli.

#### **Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione**

- Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001.

## **Ovino da latte**

### **Azione 1) Acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale.**

- strutture di alimentazione (poste autocatturanti) commisurate al numero ed alla categoria degli animali allevati che consentano una differenziazione dell'alimentazione tra le diverse categorie;
- impianti di abbeverata degli animali di tipo a vasca per l'intero allevamento;
- presenza di un adeguato piano di razionamento che preveda la formulazione della razione, delle tecniche, delle attrezzature e dei tempi di distribuzione degli alimenti, in modo da renderla più vicina ai fabbisogni naturali dell'animale.

### **Azione 2) Ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.**

- disponibilità, per gli animali tenuti all'aperto, di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura, ecc.);
- superfici a disposizione, interne ed esterne (paddock), commisurate al numero ed alla categoria degli animali allevati e per zona di allevamento (corsie di alimentazione, paddock, pascoli) che consentano la stabulazione contemporanea degli animali eliminando fenomeni di competizione tra i diversi individui;
- ricambio della lettiera almeno tre volte l'anno;
- dotazione di apposite aree o locali dedicati all'isolamento di animali malati dotate di impianti e ben dimensionati al numero di animali;
- dotazione di sistemi per la gestione dei capi oggetto di trattamenti di profilassi e cura.

### **Azione 3) Consentire l'accesso all'aperto**

- disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- programma di turnazione dei pascoli.

### **Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione**

- Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001.

In maniera trasversale alle 4 Azioni, sono ammissibili impegni per la misurazione, diretta o indiretta, del benessere animale attraverso la rilevazione dello stesso con specifiche metodologie e strumentazioni.

Gli impegni relativi alle Azioni a cui si intende assoggettare l'allevamento dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno iniziale e ne dovrà essere assicurato il rispetto per l'intero periodo di impegno.

### **1. Tipo di sostegno**

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di Bestiame Adulto (UBA) sottoposto ad impegno.

Gli impegni possono essere sostenuti per un periodo minimo di 1 anno e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 7 anni.

E' prevista la possibilità di attivare interventi tramite Pacchetto integrato, comprendente il sostegno per Servizi di consulenza e assistenza alla gestione delle aziende agricole.

### **2. Collegamento con altre normative**

La misura sarà attuata in applicazione e coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Capitolo I del titolo VI e altri pertinenti requisiti obbligatori da definire nel Programma;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio – articolo 9 “Agricoltore in attività”;
- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Direttiva del Consiglio 2008/119/CE del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Legislazione nazionale in vigore.

### **3. Beneficiari**

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati, siano esse persone fisiche o giuridiche che rispettano la definizione di agricoltori attivi di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n 1307/2013, titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Puglia e detentori di animali della specie bovina ed ovina, che assumono impegni volontari superiori a quelli

previsti dal Regolamento del Consiglio (UE) n. 1306/2013 e da altri vincoli imposti dalla legislazione nazionale, che apportano sostanziali miglioramenti alle condizioni di benessere animale del proprio allevamento.

#### **4. Spese ammissibili**

Il sostegno viene concesso annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, può coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per l'impegno. Gli impegni possono essere presi per un periodo minimo di un anno, rinnovabile fino a sette anni. Gli impegni possono essere assunti direttamente per un periodo di sette anni a partire dall'inizio.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (baseline), ossia al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 29, par. 2 del reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge nazionale.

Non sono ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spesa:

- farmaci e vaccinazioni;
- costi fissi ammissibili ai sensi dalle misure di investimento.

#### **5. Condizioni di ammissibilità**

1. La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale;
2. sono ammesse a beneficiare dell'aiuto le specie, da latte e da carne, bovina ed ovina;
3. l'allevamento dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 (artt. da 4 a 6 e alleg. II e III) e agli obblighi in materia di benessere animale;
4. l'allevamento deve avere una consistenza media annuale, per singola specie, di almeno 10 UBA;
5. l'azienda deve possedere un rapporto UBA/Superficie foraggera inferiore o pari a 2;
6. obbligo di partecipare con tutti gli animali della medesima specie presenti in azienda. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale e la consistenza zootecnica in possesso del beneficiario, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99;
7. divieto di riduzione del numero di UBA iniziali non oltre il 20% della consistenza dichiarata al momento dell'assunzione dell'impegno o di almeno un capo;



8. obbligo di apportare sostanziali miglioramenti al livello di benessere animale del proprio allevamento.

#### **6. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione**

- allevamenti ubicati in aree o territori interessati da specifiche misure di biosicurezza, o lotta contro le principali malattie del bestiame, imposte dall'Autorità Sanitaria competente a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti;
- allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzioni integrate dell'inquinamento (IPPC);
- allevamenti dotati di sistemi per la misurazione, diretta ed indiretta, del livello di benessere animale.

#### **7. Importi e tassi di aiuto**

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente misura è di 500 €UBA per anno per beneficiario per l'intero periodo 2014-2020.

Le UBA ammissibili al sostegno dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno.

L'aiuto è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda.

Il sostegno, erogato ad UBA, deriva dalla somma dei livelli di sostegno degli impegni (raggruppati per Azione).

1. acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale;
2. ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;
3. consentire l'accesso all'aperto;
4. uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione.

<b>Specie animale</b>	<b>Acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale</b>	<b>Ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale</b>	<b>Consentire l'accesso all'aperto</b>	<b>Uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione</b>	<b>Totale</b>
<b>Bovino da carne</b>					
<b>Bovino da latte</b>					
<b>Ovino da carne</b>					
<b>Ovino da latte</b>					

Il sostegno è cumulabile con altri previsti dal presente Programma. Tale metodologia non comporta, in nessun caso, la sovracompensazione degli impegni.

#### **8. Tasso di co-finanziamento**

I tassi di cofinanziamento è stabilito nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 59 del regolamento UE 1305/2013.

#### **9. Indicatori**

Per i dettagli si rimanda ai principi indicati nell'allegato IV del documento di lavoro "Elementi di programmazione strategica per il periodo 2014-2020".

Indicatori di prodotto previsti per la presente misura (Reg. di esecuzione in bozza):

- Spesa pubblica totale
- UBA totali assoggettate
- Numero di contratti

#### **10. Verificabilità e controllabilità**

Per i dettagli si rimanda alle "Linee guida sulla verificabilità e la prevenzione degli errori".

Sono presi in considerazione i seguenti elementi:

- Chiarezza degli impegni da sostenere e delle condizioni di ammissibilità;
- Evitare condizioni di ammissibilità inutili.

#### **11. Disposizioni transitorie**

Non applicabile